

Repertorio n. del

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di

[illegible]

REPUBLICA ITALIANA

L'anno XXXXX , il giorno XXXXXXXXXXXX del mese di XXXXXXXXXXXX

, nella residenza XXXXXXXX, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me,

XXXXXXXXXX Ufficiale Rogante XXXXXXXXXXXXX, autorizzato a rogare,

nell'interesse del XXXXXXXXXXXXXXXX gli atti in forma pubblica

amministrativa, sono comparsi i signori:

XXXXXXXXXX , nato a XXXXXXX il XXXXXX, domiciliato per la carica in

XXXXXXX- XXXXXXXXXXXXXXX, Responsabile/Dirigente , il quale interviene

nel presente atto a seguito di nomina n.XXX in data XXXXXX, in nome e

nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta

| | | |
|-----------------|---|------|
| (P.I.XXXXXXXXXX | - | C.F. |
|-----------------|---|------|

XXXXXXXXXX);=====

b)- signorXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXX il XXXXXXXXX, domiciliato per la

carica in XXXXXX - XXXXXXXX, il quale interviene nella sua qualità di legale

_____,
rappresentante dell'Impresa XXXXXXXXXX, con sede in XXXXXX -

XXXXXXXXXX (P.I. e C.F. XXXXXXXXXXXX), come risulta dal certificato

rilasciato dall'Ufficio Registro delle Imprese di XXXXXXXXX in data XXXXXX.

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola/associata.

I predetti componenti della cui identità personale e capacità giuridica io

Ufficiale Rogante sono personalmente certo, ricorrendo i requisiti di legge,

rinunciano di comune accordo e col mio consenso all'assistenza dei
testimoni.=====

PREMESSO

| | |
|--|-----------|
| - che con determina n. XXXXXXXX data XXXXXXXX , esecutiva, si approvava il | |
| progetto definitivo dei lavori di | per un |
| importo dei lavori da appaltare di €. | di cui €. |
| oggetto dell'offerta | ed €. |
| la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto | |
| dell'offerta:===== | |

| |
|---|
| - che con determinazione dirigenziale n. _____ del Direttore Generale |
| XXXXXXX in data _____, esecutiva, si stabiliva che |
| all'affidamento dei lavori a base d'asta si sarebbe provveduto mediante |
| procedura |

XX=====

- che con determinazione dirigenziale n. XXXXXXXX XXXXXXXXXX in data XXXXXXXX , esecutiva, si approvava il verbale delle operazioni di gara svoltesi in data XXXXXXXX , disponendo l'aggiudicazione in favore dell'Impresa XXXXXXXXXX con sede legale in XXXXXXXXX con l'offerta di ribasso del XXXXX (euro XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sull'importo a base d'asta di €. XXXXXXX=, a cui vanno aggiunti €. XXXXXXX= per oneri relativi alla sicurezza non suscettibili di ribasso e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. XXXXXXX= (euro XXXXXXXXXXXXX) (oltre I.V.A.).=====

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:=====

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.=====

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dei suoi allegati, dall'elenco prezzi unitari, dai piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa, del cronoprogramma e delle polizze di garanzia, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.=====

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro XXXXXXXX (diconsi euro XXXXXXXXXXXXXXXX), di cui:=====

a)- euro XXXXXXXX= per lavori veri e propri;=====

b)- euro XXXXXXXX= per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;=====

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.=====

3. Il contratto è **stipulato “a misura”** ai sensi dell’art. 3 – comma 1 – lett. eeeee) del D.Lgs n° 50/2016, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.=====

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. L’appaltatore ha eletto domicilio, ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, presso il Comune di XXXXXX – Ufficio del Direttore Lavori.=====

2. Ai sensi dell’art. X- del capitolato d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore, in conformità a quanto disposto dall’art. 3 Legge 136/2010, saranno effettuati mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato al presente appalto, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A..=====

2.bis L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie riferite alla presente commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto di cui al precedente punto 2.=====

3. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, se l’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

| | | |
|--|--|---|
| | | |
| | L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. | |
| | L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, | |
| | garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere | |
| | il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa | |
| | motivata comunicazione.===== | |
| | 4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o | |
| | soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata | |
| | dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è | |
| | sollevata da ogni responsabilità.===== | |
| | TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI | |
| | Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. | |
| | 1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro XX giorni dalla presente | |
| | stipula.===== | |
| | 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni XX | |
| | (XXXXXXX) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei | |
| | lavori.===== | |
| | Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. | |
| | 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle | |
| | opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei | |
| | lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è | |
| | applicata una penale pari a XXXXXXXXXXXXXXXX dell'importo contrattuale, | |
| | corrispondente a Euro XXXXXX===== | |
| | 2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con | |
| | le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione | |
| | anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente | |
| | | |
| | | 5 |

un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, su proposta formulata dal responsabile del procedimento, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.=====

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.=====

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.=====

Articolo 11. Variazione dei lavori.

Si richiamano le norme del Capitolato Speciale d'Appalto in particolare l'art. 28.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 – del D.Lgs n° 50/2016, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul

valore del contratto di appalto, che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.=====

L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento previa costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

2. I pagamenti saranno disposti con le modalità di cui al capitolato speciale d'appalto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini, dettati dalla vigente normativa.=====

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.=====

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.=====

2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.=====

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 108 -comma 2 - del D.Lgs n° 50/2016, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ovvero nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.=====

2. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:=====

a) frode nell'esecuzione dei lavori;=====

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;=====

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;=====

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale;=====

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;=====

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;=====

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;=====

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;=====

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;=====

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.=====

2.bis Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 7 – comma 1 – del D.L. n° 187/2010 convertito nella Legge n° 217/2010.=====

3. La risoluzione contrattuale comporta l'incameramento a pieno titolo della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.=====

4. Per tutto quanto non previsto, si rinvia all'art. 108 del D.Lgs n° 50/2016.=

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove

il tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs n° 50/2016. ==

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs n° 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione, ha natura di transazione.=====

E' esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Bergamo.=====

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'esecutore e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.=====

2. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o del subappaltatore, si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa.=====

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, si procederà ai sensi della normativa vigente.=====

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante, un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento, di cui all'art. 89 – comma 1 – lett. h) del D.Lgs n° 81/2008.==

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori - coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.=====

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.=====

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi dell'art. 87 – coma 1 del D.Lgs 06.09.2011 n° 159 e s.m.i., a seguito di consultazione della banca dati nazionale antimafia, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risulta la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto.=====

2. A pena di nullità assoluta del presente contratto, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136, come modificato da ultimo con D.L. n° 187/2010 convertito con Legge n° 217/2010.=====

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.=====

4. Qualsiasi clausola difforme da quelle contenute nel presente articolo è sostituita di diritto a quelle eventuali del presente contratto o del capitolato speciale.=====

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.=====
 2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs n° 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dagli atti di gara.=====
 3. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.=====
 4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese - a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al comma 1 - occorre sia inserita a pena di nullità assoluta apposita clausola, con quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010.=====
- L'inserimento di tale clausola deve essere comunicata alla stazione appaltante.=====

Articolo 21. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. XXXXXX in data XXXXXX rilasciata dalla XXXXXXXXXXXX. – XXXXXXXXXXXX di €. XXXXXXXX = pari al XXXXX per cento dell'importo del presente contratto .=====
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.=====

3. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.=====

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante nell'esecuzione dei lavori – come previsto al comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 – con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validità sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n.XXXXXXXXXX in data XXXXX rilasciata dalla Società XXXXXXXXX, per un massimale di €. XXXXXXXX=====

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – Recepimento “Protocollo d’Intesa per la tutela della Legalità

nel Settore degli appalti pubblici e privati”

L'appaltatore dichiara di conoscere e espressamente approvare le clausole qui di seguito riportate.

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data **15 marzo 2017** presso XXXXXXX e consultabile sui siti istituzionali dei soggetti sottoscrittori e di accettarne incondizionatamente i contenuti e gli effetti.

Clausola n. 2

a) La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli elenchi delle imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano di affidamento/realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatrici o subcontraenti di lavori nonché delle forniture ritenuti “sensibili” di cui all'allegato 1, lettera “A”, del Protocollo di legalità. Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta e consegnata alla Stazione Appaltante con assoluta tempestività, e, ove ciò non sia possibile per situazioni non prevedibili, entro e non oltre 5 giorni dall'impiego dell'impresa omessa dal predetto elenco. La mancata osservanza della presente clausola è considerata causa ostativa alla stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti e, per i contratti già sottoscritti, qualora riguardi attività di importo superiore a 1.000 euro o in caso di ripetuta inosservanza dell'adempimento, costituisce clausola risolutiva espressa.

b) In particolare, dovrà essere trasmesso l'elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. Le ditte aggiudicatrici e gli

eventuali subappaltatori dovranno indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione.

c) L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nominativo e la sede del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Detta comunicazione, per i contratti di forniture, deve essere effettuata prima della consegna dei prodotti. Per i contratti di subappalto la richiesta di autorizzazione è sostitutiva della comunicazione di cui sopra.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personali o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). L'inosservanza della presente disposizione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 – del

presente articolo - e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta le seguenti clausole risolutive espresse:

- il presente contratto è risolto di diritto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura alla Stazione Appaltante le cause interdittive di cui all'art. 84 del del d.lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 e.s.m nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2- del presente articolo- ;

-le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate *ipso iure* qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2 – del presente articolo-.

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione *ipso iure* del contratto qualora emergano informative interdittive a carico del subappaltatore / subcontraente.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa:

- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

-le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate *ipso iure* qualora si verifichi la sussistenza di una delle fattispecie di cui al punto precedente. In caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale del 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno;

- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 136/2010 rubricato "Identificazione degli addetti nei cantieri".

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al precedente capoverso.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa: "al verificarsi dei casi previsti dall'art. 108 del d.lgs. n.50/2016 (Risoluzione) il presente contratto è risolto di diritto".

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa non potrà vantare alcuna pretesa, né a titolo di risarcimento precontrattuale, né di esecuzione in forma specifica, né di qualsiasi altro genere nei confronti della Stazione Appaltante qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in esecuzione dell'art. 3 del Protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2, e sia quindi vietata la stipulazione, approvazione o

autorizzazione dei contratti di subappalto o subcontratti, ai sensi dello stesso articolo 3 del Protocollo di legalità.

Clausola n. 9

L'impresa aggiudicataria si obbliga a nominare un referente di cantiere, che dovrà tenere costantemente aggiornato e disponibile il "Rapporto di cantiere" di cui all'Allegato 1, lettera B, del protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1 contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia che potranno espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159 e.s.m..

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:=====

- gli elaborati tecnici;=====
- i piani di sicurezza;=====
- il cronoprogramma;=====
- le polizze di garanzia;=====
- la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. XXXXX di reg. del XXXXXX, con allegato verbale di procedura negoziata;=====
- l'offerta;=====

- le autodichiarazioni.=====

- il capitolato speciale d'appalto

- l'elenco dei prezzi unitari;=====

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs n° 50/2016, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nella parte ancora vigente nonché il "Protocollo d'intesa per la Tutela della Legalità nel settore degli appalti Pubblici e Privati" sottoscritto in data 15 marzo 2017.=====

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale, tutela della privacy.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.=====

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.=====

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.=====

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.=====

5. Le Parti dichiarano di essere informate che i 'dati personali' forniti, anche

verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento di propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti. Titolari per quanto concerne il presente comma sono le Parti che intervengono al presente atto come sopra individuate e domiciliate. Le parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.L.vo n° 196/2003.=====

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.=====

Il presente contratto redatto in modalità elettronica, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs n° 50/2016, consta di n. XX fogli, redatti con mezzo elettronico, occupati per intere facciate XXX e righe XX=====

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE/ DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.=====